

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO

TRA

L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, (C.F. 80007010376 / Partita IVA 01131710376) con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33, rappresentata nella persona del Prof. Giliberto Capano, in qualità di Preside della Facoltà di Scienze Politiche "Roberto Ruffilli", nato a Monfalcone (Go) il 01 09 1960, domiciliato per la carica in via Giacomo della Torre 5 a Forlì, in forza della delega conferita dal Rettore con D.R. n. 1134/24790 in data 15/7/2003, (d'ora innanzi l'Università)

E

Il **Comune di Reggio Emilia** con sede legale in Reggio Emilia P.zza Prampolini, 1, Partita IVA 00145920351 d'ora in poi denominato "soggetto promotore" rappresentato dal Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione Dott.ssa Giubbani Battistina Alfonsina nata a Comano (MS) il 02/09/1965 CF GBB BTS 65P 42C 914K

PREMESSO CHE

- Ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 382/80 le Università possono stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale" e "convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento".
- Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 (e del DM 142/98 che stabilisce le norme di attuazione della stessa legge), al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in imprese a studenti che abbiano assolto all'obbligo scolastico e laureati entro i diciotto mesi dal compimento degli

studi universitari;

- Il DM 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98.

- In sintonia con le forme di concertazione prevista dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa.

- L'Università attraverso la stipula di convenzioni quadro intende offrire:

- agli studenti attività formative rientranti pienamente nel percorso di studio;
- ai neolaureati/diplomati, ai laureandi esperienze dirette a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro.

- Si intende per :

tirocinio curriculare: il tirocinio rivolto agli studenti che completa il percorso di studio per il conseguimento del diploma, con attività formative pratiche svolte in strutture anche esterne all'Ateneo; tale tirocinio favorisce anche un primo incontro con il mondo del lavoro;

tirocinio formativo e di orientamento: il tirocinio rivolto a studenti e/o laureati che abbiano terminato gli studi da non più di diciotto mesi, finalizzato alla conoscenza diretta all'inserimento nel mondo del lavoro. E' uno strumento facoltativo che consente di realizzare una reale esperienza lavorativa (pur non costituendo, parimenti al tirocinio curriculare, un rapporto di lavoro) parallelamente o successivamente al periodo di studio.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 Obblighi dell'Ente

L'Ente si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università per lo svolgimento di tirocini e tesi e/o laureati/diplomati anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi.

L'Ente favorirà l'esperienza di tirocinio nell'ambiente di lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature, reparti e servizi, l'illustrazione delle tecnologie esistenti, dell'assetto organizzativo e dei processi produttivi.

Il numero e la tipologia di tirocinanti accolti sarà stabilito concordemente dalle parti.

Per ogni tirocinante verrà individuato un referente incaricato di seguire il tirocinante e di attestare, per conto dell'Ente, le attività svolte.

Art. 3 Obblighi assicurativi, sicurezza e prevenzione

Le parti si danno reciprocamente atto che:

- i tirocinanti sono coperti, a cura dell'Università, con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività;
- il personale universitario, a cura dell'Università, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché, con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
- il personale dipendente dall'Ente, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione contro gli infortuni che dovessero

subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché, con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Le parti si impegnano affinché ai tirocinanti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della Struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva, in base all'art. 4 del testo aggiornato del D.Lgs. 626/1994.

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dal testo aggiornato del decreto legislativo 626/94, sono individuate dall'Ente ospitante e comunicate al tutore e allo studente prima dell'inizio delle attività stesse.

Art. 4 Affidamento di compiti didattici integrativi

L'Università potrà valutare ipotesi di affidamento di compiti didattici integrativi, ai sensi delle norme vigenti ad esperti qualificati dell'Ente.

In tal caso l'Ente si impegna ad assicurare il proprio personale titolare di tali incarichi presso l'Università, contro gli infortuni che dovessero subire, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose).

Art. 5 Tirocinio Modalità/Contenuti

Il tirocinio non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro; si configura come completamento del percorso formativo, sia che realizzi obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo e previsti dal Corso di Studio di appartenenza sia che sia finalizzato ad agevolare le scelte professionali.

L'Università assegna per ogni tirocinante un tutore, quale responsabile didattico-

organizzativo dello svolgimento del tirocinio.

Nel caso di tirocinio curriculare a conclusione delle attività pratiche la Commissione di Tirocinio procederà alla verifica del profitto al fine dell'acquisizione dei relativi crediti; le modalità di tale verifica sono contenute nel regolamento di tirocinio del corso di studio.

L'attività di tirocinio formativo e di orientamento può essere riconosciuto in conformità a quanto previsto dai Regolamenti di Corso di Studio.

Qualora l'Ente svolga od organizzi progetti, attività o corsi diretti alla formazione per l'esterno, professionali e non, si conviene che i tirocinanti non saranno in alcun modo inclusi in tali attività.

Le attività di tirocinio, pertanto, non saranno in alcun modo riconducibili alla formazione che l'Ente promuove ed organizza per l'esterno.

Art. 6 Programma di tirocinio/Progetto formativo e di orientamento

Per ogni tirocinante verrà definito un programma di tirocinio, nel caso di tirocinio formativo e di orientamento, verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente in particolare:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore universitario e del responsabile dell'Ente
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso i laboratori dell'Ente;
- le strutture dell'Ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

L'Università si impegna a far pervenire copia del predetto progetto unitamente alla copia della presente convenzione, alla Regione o alla Provincia delegata, alle Strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, segnalate dall'Ente.

Art. 7 Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- seguire le indicazioni del tutore e del responsabile del Ente e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed evenienza;
- svolgere le attività definite dal programma di tirocinio o dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- compilare, nel caso di tirocinio obbligatorio, il libretto diario delle attività svolte, consegnato dall'Università e produrre la documentazione finale richiesta per la valutazione del tirocinio prevista dal Consiglio di Corso di studi.

Art. 8 Certificazioni

Al termine del tirocinio formativo e di orientamento l'Ente rilascerà al tirocinante apposita certificazione relativa allo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di tirocini curriculari, allo studente verrà rilasciato dall'Università un libretto diario nel quale il referente aziendale, per conto dell'Ente, attesta l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Art. 9 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto a trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003.

Art. 10 Risultati dell'attività

I risultati dell'attività del tirocinante realizzati durante il periodo di tirocinio rimangono di

proprietà dell'Ente, fermo restando il diritto di paternità dell'opera nei casi in cui la medesima abbia carattere innovativo e il diritto di pubblicazione, anche nel caso in cui la pubblicazione stessa abbia come oggetto i risultati dell'attività svolta dal tirocinante nell'Ente.

Art. 11 Oneri finanziari

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Ente e per l'Università alcun onere finanziario.

Art. 12 Durata

La presente Convenzione decorre dalla di sottoscrizione e ha la durata di un anno e verrà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.


Art. 13 Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ed a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86/131, le spese di bollatura e di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Bologna,

(firma per l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche "R. Ruffilli")

Il Preside Prof. Giliberto Capano


(firma per l'Istituto/Ente)

Il Responsabile

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(D.ssa *Battistina Giubbani*)

